

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.10.2012****N. 1175****Entità contributo da versare ai sensi dell'art. 30 bis della l.r. n. 22/2007, modificata dalla l.r. 23/2012.****LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- la legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia" modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012 n. 23, che individua gli immobili che devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica, e quelli per i quali non è richiesto l'attestato stesso;

VISTO in particolare l'articolo 30 bis della sopra richiamata legge regionale il quale:

- prevede, al comma 1, che il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica sia tenuto a versare un contributo per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- stabilisce, al comma 2, che il mancato pagamento del contributo impedisca la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria;
- dispone, al comma 3, che l'entità del contributo sia determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1;

CONSIDERATO che

- le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (verifiche, gestione processo, call center, formazione) sono stimate circa in 450.000,00 € annui;
- dal 2009 ad oggi sono mediamente pervenuti 23.400 certificati all'anno;

RITENUTO pertanto congruo, in sede di prima applicazione, stabilire che l'entità del contributo, di cui all'art. 30 bis della l.r. 22/2007, da far versare ai certificatori per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, sia pari a €20,00;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solido, artigianato, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione tecnologica, energia, Renzo Guccinelli;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa di:

1. determinare che l'entità del contributo di cui all'art. 30 bis della l.r. 22/2007, dovuto dai certificatori per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, sia pari a € 20,00;
2. stabilire che tale contributo dovrà essere versato a partire dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 29 della l.r. 22/2007 come modificata dalla l.r. 30 luglio 2012 n. 23, il quale stabilisce tra l'altro le modalità per il versamento del contributo stesso;

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul BURL e sul sito internet della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.10.2012

N. 1176

Modifica Bando attuativo Progetto 4 (Piattaforme tecnologiche nn. 2,3,5, 6 e 7) - PAR FAS 2007/2013 approvato con DGR n. 899 del 20.07.2012.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di apportare al Bando attuativo del Progetto 4 del PAR FAS 2007/2013, approvato con DGR n. 899 del 20/07/2012, la modifica del testo del punto 4 "Soggetti beneficiari" consistente nell'abrogazione del seguente periodo riferito alle imprese che compongono le ATS:
"siano indipendenti tra loro (per il requisito dell'indipendenza si fa riferimento al DM del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005)";
2. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
pubblicazione di informativa su sito internet della Regione Liguria;
pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi